



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 12 del 06/08/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 agosto 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI, LIVIO ZACCAGNINI

4) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Gianluca Vendittelli, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Gap a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Massimiliano Mariello, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società SSD GAP a.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett a), del Codice di Giustizia, nonché della società Gap SSD a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Vendittelli Gianluca, n.4 anni di inibizione;
- Mariello Massimiliano, squalifica fino al 15/11/2026;
- Gap SSD ARL, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

5) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Francesca Mari, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., del sig. Giovanni Marcoaldi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., del sig. Marzio Di Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., nonché della società Dopolavoro Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mari Francesca, n.3 mesi di inibizione;
- Marcoaldi Giovanni, n.6 mesi di inibizione;
- Di Martino Marzio, n.8 gare di squalifica;
- Dopolavoro Football Club, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

6) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del Signor Piergiorgio Cenci, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soratte - Capena, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, 9, comma 2, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione degli articoli 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della A.S.D. Soratte - Capena a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

ritenuto necessario ai fini del decidere l'escussione quali persone informate sui fatti dei sigg. Gattarelli Alessandro ed El Qouatli Saad,

DISPONE

L'audizione dei sigg. Gattarelli Alessandro ed El Qouatli Saad, rinviando per l'adempimento alla riunione del 10/09/2026, ore 15:15, sospendendo ogni termine.

Si comunica alle parti interessate e si provvede alla citazione dei testimoni a cura della Segreteria del Tribunale.

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

7) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Giancarlo Palma, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il sig. Palma Giancarlo responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.8 mesi.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 6 agosto 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato